

SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI

PROVINCIA DI LECCE



**CARTA
DEI
SERVIZI**

NUOVA SALENTO ENERGIA

The logo for Nuova Salento Energia, featuring a stylized sun or energy symbol composed of a blue and green arc above a green triangle.

La “Carta dei Servizi” della Nuova Salento Energia è il mezzo attraverso il quale vengono individuati gli standard delle proprie prestazioni e vengono dichiarati i propri obiettivi e riconosciuti gli specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore ed agli operatori del settore impianti termici.

Attraverso la Carta dei Servizi, la Nuova Salento Energia , nell’erogazione del servizio, si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione del servizio.

PREMESSA

La Provincia di Lecce, nel recepire le norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed i regolamenti attuativi recanti le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ha avviato il servizio per l’esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni dell’ambito territoriale della Provincia di Lecce, ai sensi della legge 10/91 e dei relativi decreti attuativi e del DLgs 192/05 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007) e ai sensi del Regolamento(DCP 56 del 6/8/2012). La Provincia di Lecce ha affidato alla società NUOVA SALENTO ENERGIA il “Servizio per l'accertamento e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici” nel territorio di competenza della Provincia di Lecce.

ORDINAMENTO

Con la carta dei servizi Nuova Salento Energia si impegna a perseguire il massimo soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti relativi: all’educazione per un uso più razionale dell’energia e per il rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ed all’incolumità fisica delle persone, alla conservazione di cose e beni, nonché alla tutela degli animali. La Provincia di Lecce intende perseguire gli obiettivi in un’ottica di tutela dei diritti dei consumatori e garantendo la qualità, l’universalità e l’economicità delle proprie prestazioni. La Carta della qualità dei Servizi della Nuova Salento Energia contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate in conformità all’art. 2 comma 461 della legge 24/12/2007 n. 244 al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti. Nuova Salento Energia mette a disposizione delle associazioni dei consumatori le informazioni generali legate al servizio, garantendo sempre il massimo riserbo delle attività svolte a carico dei singoli utenti riferite al servizio di verifica degli impianti termici. Nuova Salento Energia predispone il materiale pubblicitario ed illustrativo per informare sul servizio di verifica degli impianti termici. Lo stesso viene pubblicato sul sito internet e a disposizione delle associazioni dei consumatori per pubblicizzare gli aspetti correlati al servizio stesso.

NORME E REGOLE GENERALI

Impianti efficienti per essere sicuri e risparmiare

Mantenere l'impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste dalla legge 10/91 e dai relativi decreti attuativi e dal Dlgs 192/05 e s.m.i.

Per una corretta gestione dell'impianto

Occorre conoscere il periodo dell'anno durante il quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento ed il numero massimo di ore al giorno previste dalla legge. Tali limiti dipendono dal clima della località dove è ubicato l'edificio e dal tipo di impianto. Per conoscere i limiti di orario ed i periodi della tua zona climatica bisogna rivolgersi al comune di riferimento. E' opportuno mantenere una temperatura media degli ambienti non superiore a 20° C (con una tolleranza di $\pm 2^\circ$ C).

Per una corretta manutenzione dell'impianto

Una volta l'anno è necessario far controllare tutto l'impianto, non soltanto la caldaia. Il manutentore, al termine del controllo, deve consegnare al responsabile dell'impianto copia della "Dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto" (Allegato G per impianti inferiori a 35 kW o Allegato F per impianti superiori a 35 kW), compilata e sottoscritta e firmata per presa visione dal responsabile.

Con le scadenze temporali indicate nell'allegato L del Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. occorre far controllare il rendimento di combustione dell'impianto. I valori rilevati saranno riportati sulla "Dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto (Allegato G o Allegato F) sopra richiamati.

Occorre rivolgersi sempre ad una ditta abilitata, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n°37 (ex legge 46/90) in vigore dal 27/03/2008, in possesso dei requisiti necessari (abilitazione lettera C e lettera E) per tutte le operazioni di controllo e manutenzione.

Il titolare, responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione ad una ditta abilitata, secondo quanto previsto dal D.M. n° 37, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile.

Il rispetto del periodo annuale di esercizio, l'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera consentita, ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti, sono obblighi la cui responsabilità è a carico del titolare o dell'occupante dell'unità abitativa.

Per ricoprire il ruolo di terzo responsabile nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici aventi potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. n° 37, la ditta di manutenzione dovrà dimostrare il possesso del patentino di abilitazione di II° grado per impianti con potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW, così come previsto dal D.L. vo. 152/06. Inoltre, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio: l'albo nazionale costruttori (Ance), categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento; l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea; la certificazione della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto dell'abitazione

Il libretto di impianto aggiornato ed integrato secondo il D.M. del 17/03/2003, è la carta d'identità della caldaia. Lo stesso è diviso in due parti: la prima contiene i dati del proprietario, dell'installatore e del responsabile della manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l'impianto termico. E' un documento importante che va conservato con cura e che riporta, oltre alla descrizione dei principali componenti dell'impianto, il resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, delle verifiche strumentali e dei controlli eseguiti da parte degli enti locali.

Il libretto di impianto, nel caso di installazione di caldaie nuove, (sia per nuovi impianti termici che per sostituzione caldaie e/o trasformazione impianti termici) deve essere compilato inizialmente dall'installatore e/o manutentore che trascriverà i parametri riferiti all'analisi di combustione che obbligatoriamente dovrà eseguire all'atto della prima accensione del generatore.

Ogni attività di manutenzione eseguita sul generatore va riportata sul libretto di impianto opportunamente controfirmata dall'installatore e/o manutentore.

Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal responsabile dell'impianto.

Nel caso di caldaie già esistenti, il libretto di impianto, qualora smarrito, dovrà essere reperito dal responsabile dell'impianto nelle librerie specializzate o nei centri di assistenza riferiti al modello del generatore.

Il libretto di uso e manutenzione messo a disposizione dal fabbricante dell'apparecchio va conservato e/o recuperato dall'utente. Sullo stesso viene riportato, il periodo di manutenzione a cui dovrà essere sottoposto il generatore di calore.

Analogamente l'utente dovrà conservare e/o recuperare la "Dichiarazione di conformità", riferita agli impianti termici (no rete gas) costruiti dopo il 13/03/90 oppure il documento equivalente, per impianti costruiti prima di tale data (Appendice F alla norma UNI 10738) e le copie del rapporto di controllo. L'anzidetta documentazione dovrà essere rilasciata dalle ditte abilitate all'installazione e/o manutenzione dell'impianto termico.

In caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, all'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell'immobile all'inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti riferiti all'impianto termico aggiornato.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di riconsegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato con gli eventuali allegati.

Eventuali anomalie o difformità tecniche rispetto alle norme vigenti, riscontrate sull'impianto termico e riconducibili alla posa dell'impianto sono da imputarsi al proprietario dell'unità immobiliare in cui l'impianto termico stesso è installato.

Garantisci sicurezza alla tua casa

Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro.

La verifica periodica dell'impianto non può quindi essere un'operazione improvvisata svolta autonomamente o ricorrendo a persone non abilitate. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all'interno dell'ambiente domestico.

Aiuti l'ambiente

Ogni caldaia per funzionare ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno. Oltre ad altre sostanze inquinanti questi fumi contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili dell'effetto serra.

Ridurre i consumi attraverso la corretta manutenzione della caldaia permette di bruciare meno combustibile (risorse naturali) e diminuire l'immissione in atmosfera dei fumi di scarico.



Risparmi denaro

Il controllo periodico effettuato sulla caldaia, da personale specializzato, la rendono affidabile ed efficiente garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento che possono essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di adeguamento o di ristrutturazione dell'impianto termico.

Alcuni accorgimenti importanti come: l'impostazione della temperatura interna sul termostato ambiente a circa 20°C durante le ore diurne ed a 16°C nelle ore notturne l'installazione delle valvole termostatiche sulle singole batterie scaldanti con l'impostazione della temperatura più bassa nelle stanze da letto o negli ambienti che godono degli apporti di calore gratuito (irraggiamento solare, altri fonti di calore); l'isolamento del tetto e delle pareti della casa per ridurre le dispersioni di calore e l'installazione dei doppi vetri e delle guarnizioni alle finestre, per evitare le infiltrazioni d'aria, garantiranno un sicuro ed efficace risparmio sulla gestione dell'impianto termico.

REGOLAMENTO IMPIANTI TERMICI della Provincia di Lecce

D.c.p N°56 del 06-08-2012

Il regolamento si applica a tutti gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli edifici e porzioni di essi ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del presente regolamento i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori, gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore, gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile con i limiti di cui al successivo periodo, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi etc., gli impianti tecnologici idrico sanitari che provvedono alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile, sono soggetti ad accertamento ed ispezione nel caso in cui la somma complessiva delle potenze delle apparecchiature installate nella medesima unità immobiliare sia superiore a 4 kW.

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto ma presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

In merito agli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale mediante pompe di calore di cui al punto 3 si precisa che:

- a) sono soggetti ad accertamento ed ispezione quando la somma complessiva delle potenze degli apparecchi/split installati in una stessa unità immobiliare è superiore a 4 kW;
- b) per le sole civili abitazioni, sono soggetti solo se costituiscono la fonte principale di riscaldamento e la somma delle singole potenze nominali, rese in riscaldamento, degli apparecchi/split installati è maggiore di 4 kW;
- c) se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più split a pompa di calore con potenzialità < 15 kW si dovrà effettuare la somma delle potenze di ogni singolo apparecchio/split al fine di calcolare la potenzialità totale dell'impianto;
- d) se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più apparecchi a pompa di calore con potenzialità ≥ 15 kw non collegati alla stessa rete di canalizzazione si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente;
- e) se nella stessa unità immobiliare sono presenti due o più apparecchi a pompa di calore collegati alla stessa rete di canalizzazione si deve considerare un unico impianto con potenzialità totale pari alla somma delle potenzialità delle pompe di calore collegate.

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Obbligo di dichiarazione degli impianti a norma (bollino verde)

La dichiarazione dell' avvenuto controllo di efficienza energetica e dell' avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviarla alla Provincia di Lecce mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino verde apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto sia a norma in relazione ai motivi di non conformità dell'allegato B.

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e sarà un obbligo del manutentore.

I controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmissione del rapporto di controllo tecnico devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia di Lecce almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità (sarà ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni):

- a) Ogni anno:
 - per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, indipendentemente dalla potenza;
 - per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;
 - per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore potenza nominale ≥ 35 kW.

- b) Ogni due anni:
 - per gli impianti diversi da quelli individuati al punto precedente, nel caso in cui abbiano una potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
 - per gli impianti di condizionamento a pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW.

La dichiarazione/trasmissione del rapporto di controllo rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità deve comunque pervenire alla Provincia di Lecce, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati o di sostituzione di generatori di calore, il manutentore deve inviare alla Provincia di Lecce, per via telematica, la seguente documentazione:

- la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 rilasciata dalla ditta installatrice previo rilevamento dei parametri della combustione;
- la scheda identificativa dell’impianto;
- il rapporto di controllo tecnico, corredato di “bollino verde”, conforme all’allegato “F” e “G” del D. Lgs. n. 192/05 e s.mm.ii., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell’attivazione dell’impianto;
- la trasmissione per via telematica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo (annuale o biennale).

Tutti gli impianti nuovi dal 01/01/2012 sino all’avvio della campagna di dichiarazione a regime rientreranno nella procedura della fase transitoria. (art. 20 del Regolamento)

Obbligo di dichiarazione degli impianti non a norma (bollino arancione)

La dichiarazione dell’avvenuto controllo di efficienza energetica e dell’ avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici non a norma presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino arancione apposto dal manutentore nei casi in cui l’impianto non sia a norma e/o presenti situazioni di non conformità di cui all’allegato B.

La trasmissione del rapporto di controllo tecnico dovrà avvenire esclusivamente per via telematica nel rispetto delle periodicità e con le medesime modalità stabilite all’articolo 5 e sarà un obbligo del manutentore.

La Provincia di Lecce ricevuto il rapporto di controllo tecnico con il bollino arancione, diffida il responsabile dell’impianto ad eliminare le non conformità rilevate entro 90 giorni. Tale termine può essere differito di ulteriori 180 giorni previa comunicazione motivata da inoltrarsi, a mezzo raccomandata A/R o e-mail o fax alla provincia di Lecce o all’organismo incaricato.

La Provincia di Lecce non potrà effettuare ispezioni con onere nel periodo durante il quale il responsabile dovrà provvedere alla messa a norma.

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette alla Provincia di Lecce il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma, corredato del bollino verde.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il responsabile d'impianto non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con onere di cui alla tabella dell'art. 17.

Obbligo di dichiarazione degli impianti disattivati (bollino rosso)

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici disattivati presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce. A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico mediante la trasmissione di un rapporto di controllo tecnico (allegato C) corredato di bollino rosso su cui devono essere annotate le modalità di disattivazione.

Si intendono impianti disattivati:

- a. gli impianti in precedenza attivi che al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
- b. gli impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto. La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità di disattivazione, sono riportate sul libretto di impianto/centrale.

Sono considerati mai attivati e pertanto non soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli impianti che non sono stati ancora ultimati e quindi mai andati in funzione in quanto privi di parti senza le quali l'impianto non può funzionare (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori).

E' fatto obbligo a tutti i responsabili d'impianto che decidano di disattivare un impianto termico, di far effettuare le seguenti operazioni dal manutentore:

- disattivare l'impianto;
- registrare sul libretto d'impianto (sez. 9) o di centrale (sez. 11), a seconda della potenzialità, la data di disattivazione;
- redigere il rapporto di controllo (allegato C) in triplice copia su cui apporre il bollino rosso, descrivendo la modalità di disattivazione;
- apporre il bollino rosso sul libretto d'impianto;
- trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta disattivazione.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra, tutti i responsabili degli impianti disattivati che hanno provveduto ad inviare comunicazione di impianto disattivato nei bienni precedenti o la cui disattivazione sia stata già rilevata durante le ispezioni nei bienni precedenti.

La Provincia o l'organismo incaricato provvederà ad effettuare il controllo gratuito su tutti gli impianti precedentemente disattivati per apporre il bollino rosso.

Al responsabile d'impianto che non disattivi l'impianto secondo le modalità previste nel presente articolo, in sede di ispezione verrà applicato l'onere di cui alla tabella dell'art. 17 (commisurato alla potenza dell'impianto stesso), con eventuale diffida alla messa a norma nei seguenti casi:

- qualora l'impianto disattivato risulti privo di rapporto di controllo con bollino rosso;
- qualora in sede di ispezione a campione, si riscontri che l'impianto risulti ancora attivo;
- qualora la comunicazione di disattivazione sia stata inviata successivamente alla ricezione del preavviso di ispezione.

BOLLINI

Bollino adesivo f.to mm 80x30 reso in bobine da 500 quadrotti f.to mm 80x120
completi di ologramma f.to mm 15x15 e di 4 numerazioni uguali su ogni quadrotto.

**bollino verde numerato da 1 a 200.000
+ n. 10.000 senza numerazione
ma con spazio per inserimento manuale**

bollino arancione numerato da 200.001 a 230.000

**bollino rosso numerato da 230.001 a 240.000
+ n. 10.000 senza numerazione
ma con spazio per inserimento manuale**

Riattivazione dell'impianto

Il responsabile dell'impianto che decida di riattivare l'impianto termico, deve far effettuare dal tecnico le seguenti operazioni:

- far redigere il rapporto di controllo con rilevamento dei parametri della combustione in triplice copia;
- far apporre il bollino verde sulle tre copie del rapporto di controllo;
- far trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Accertamento delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) trasmesse e pervenute alla Provincia di Lecce, in automatico tramite il software di gestione, saranno soggette ad accertamento documentale al fine di verificare la rispondenza alle norme vigenti, il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti ed il corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e, qualora se ne rilevi la necessità, la stessa Provincia o l'organismo incaricato si attiverà presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

Lo stesso software, appositamente realizzato dalla Provincia di Lecce, durante l'inserimento dei dati da parte del manutentore porrà in evidenza e segnalerà le situazioni di non conformità di cui all'allegato B che non ammettono la trasmissione della dichiarazione con "Bollino Verde". Nel caso in cui tali difformità non potranno essere eliminate la dichiarazione dovrà essere trasmessa con "Bollino Arancione".

La dichiarazione, se pur trasmessa e registrata nel software, sarà comunque ritenuta non valida:

- in assenza di bollino verde/arancione/rosso applicato alla "dichiarazione" (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- se trasmessa fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino verde);
- se la data del Controllo di efficienza energetica presenta una periodicità non regolare (scaduta rispetto all'ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale.

Ispezioni

La Provincia di Lecce o l'organismo incaricato provvedono, tramite il software gestionale, all'accertamento delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo tecnico pervenuti.

I medesimi soggetti provvedono annualmente ad effettuare ispezioni presso gli utenti finali al fine del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, l'organismo pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti; programma le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. L'assenza di regolare controllo e manutenzione sarà considerata indicazione di maggiore criticità

Ispettori

Il D. Lgs. 192/2005 e s.mm.ii. prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.

Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, vengono effettuate da personale tecnico esperto incaricato dalla Provincia di Lecce che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'ispettore ha libero accesso agli impianti e controlla che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della legislazione e alle normative tecniche applicabili. In fase di accesso all'impianto da ispezionare, l'ispettore esibisce il proprio tesserino di riconoscimento.

Al termine dell'ispezione, l'ispettore redige il verbale di ispezione. Tale documento predisposto in triplice copia, è sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato; una copia è consegnata al responsabile dell'impianto o al suo delegato, che ne cura la conservazione. Il responsabile d'impianto non si può rifiutare di apporre la firma sul verbale di visita; in caso ciò avvenga l'ispettore procede all'annotazione sul verbale stesso del predetto rifiuto e ne dà comunicazione immediata agli Enti competenti per i provvedimenti del caso. L'ispettore effettua almeno le seguenti verifiche:

- a) accerta le generalità del responsabile dell'impianto termico;
- b) accerta l'esistenza presso l'impianto del libretto di impianto o di centrale di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003, la sua corretta compilazione, nonché i parametri in esso riportati;
- c) accerta che le operazioni di manutenzione e controllo ordinarie e straordinarie siano annotate sul libretto di impianto o di centrale;

- d) accerta la presenza della dichiarazione o delle dichiarazioni di conformità o della dichiarazione di rispondenza, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. n 37/2008, compilata in
- e) tutte le sue parti, con i riferimenti alle norme applicabili e completa dei suoi allegati obbligatori;
- f) accerta la presenza dei rapporti controllo tecnico che attestano la regolare conduzione e manutenzione dell'impianto;
- g) accerta che il responsabile d'impianto/centrale o il terzo responsabile, conduca l'impianto e faccia eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e di controllo di efficienza energetica almeno secondo le prescrizioni e le periodicità minime stabilite dall'allegato L del D. Lgs. 192/05 e s.mm.ii. In caso di assenza di istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione da parte dell'impresa installatrice ed in caso di non reperibilità delle istruzioni tecniche del fabbricante relative al generatore di calore le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dovranno essere effettuate con una periodicità almeno annuale;
- h) accerta che il manutentore incaricato del controllo e della manutenzione esegua dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente;
- i) verifica che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 380/2001;
- j) accerta nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
- k) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme all'allegato I del D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale di 35 kW, i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato F del D.P.R. n. 412/93);
- l) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto, conforme all'allegato II del D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW, i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato G del D.P.R. n.412/93);
- m) esegue tutte le verifiche previste, in relazione alla tipologia degli impianti, giustificando in modo dettagliato e puntuale di eventuali impedimenti;
- n) riscontra la completezza e veridicità dei dati e dei parametri contenuti nel rapporto di controllo trasmesso, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e dell'impianto;
- o) effettua le verifiche previste dalla normativa per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti mediante macchine e sistemi diversi dai generatori di calore quali ad esempio le pompe di calore, etc..

Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'azione ispettiva si esplica anche attraverso quanto disposto al comma 17 dell'allegato L al D. Lgs. 192 e s.mm.ii. (le modalità di effettuazione, nonché l'onere da applicarsi, saranno oggetto di apposita delibera a seguito di valutazione dettagliata delle attività specifiche da svolgere).

In presenza di situazioni di grave ed immediato pericolo, l'ispettore dà opportuna comunicazione al competente servizio della Provincia.

Modalità di esecuzione delle ispezioni

L'organismo incaricato procede ad effettuare le ispezioni nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Qualora all'esito del primo controllo siano riscontrate delle non conformità sull'impianto, l'ispettore procede a diffidare il responsabile alla messa a norma entro un termine adeguato alla pericolosità della non conformità rilevata ed alle oggettive difficoltà di intervento per l'eliminazione della stessa non conformità, comunque non superiore ai 90 giorni e, contestualmente, stabilisce la data di un'ulteriore visita di ispezione.

Il responsabile d'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento di cui al precedente comma per un massimo di ulteriori 180 giorni ed il contestuale differimento della data fissata per la seconda ispezione.

In tale seconda ispezione, che prevede il pagamento di un onere commisurato alla potenza secondo la tabella di cui all'art. 17, l'ispettore dovrà verificare che il responsabile dell'impianto, abbia messo a norma l'impianto.

In caso contrario la Provincia di Lecce provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05.

Il responsabile dell'impianto non può rifiutare o impedire l'accesso agli ispettori addetti al controllo.

Nel caso in cui sia negato agli ispettori di entrare e/o controllare l'impianto termico, l'organismo incaricato provvede all'applicazione dell'onere per mancata ispezione (vedi tabella art. 17) e contestualmente dà opportuna comunicazione al competente servizio della Provincia.

A seguito del predetto rifiuto, si provvede a comunicare la data della nuova ispezione al responsabile dell'impianto o al proprietario dell'immobile, se diverso dal primo, che nel contempo è posto al corrente dell'eventuale responsabilità penale per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale in caso di reiterato rifiuto.

Tempistiche per l'esecuzione delle ispezioni

La Provincia di Lecce o l'organismo incaricato comunica la data per il controllo dell'impianto termico al responsabile dello stesso impianto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione. Tale comunicazione è effettuata con raccomandata A.R o con trasmissione a mano.

Nel caso in cui non si possa procedere all'ispezione nella data prevista per motivi riconducibili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato a titolo di rimborso spese, l'onere di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Il responsabile dell'impianto può chiedere di rinviare la data dell'ispezione una sola volta senza incorrere nel pagamento dell'onere di cui di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Tale comunicazione deve pervenire all'organismo incaricato, entro tre giorni dalla data prevista a mezzo raccomandata A.R. o e-mail o fax.

L'organismo provvederà a comunicare con raccomandata A.R., con trasmissione a mano o con e-mail o con fax, la nuova data del controllo sull'impianto.

Qualora non sia possibile procedere all'ispezione nei termini previsti e/o rinviati, la Provincia di Lecce o l'organismo incaricato provvede a dare opportuna comunicazione al competente Servizio della Provincia di Lecce.

Ispezioni a campione senza onere

Gli impianti dichiarati con bollino verde secondo le modalità previste dal presente regolamento e che risultino a norma a seguito dell'accertamento documentale, possono essere soggetti ad ispezione a campione senza onere.

Ispezioni con onere secondo la tabella di cui all'art.17 de Regolamento

Sono soggetti ad ispezione con relativo onere commisurato alla potenzialità dell'impianto secondo gli importi determinati dalla tabella di cui all'art. 17 del Regolamento, gli impianti:

- non dichiarati.
- dichiarati, ma con dichiarazione priva di bollino (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- dichiarati con bollino con trasmissione fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino);
- dichiarati con bollino la cui data del Controllo di efficienza energetica presenti una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all'ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale;
- dichiarati con bollino arancione che a seguito di diffida non inviino la successiva dichiarazione di messa a norma;
- Impianti non a norma alla prima ispezione per i quali si procederà con l'invito alla messa a norma e contestualmente con la programmazione di una seconda ispezione con onere a carico del responsabile dell'impianto secondo la tabella di cui all'art.17del Regolamento.

Oneri per l'acquisto dei bollini

Gli oneri che dovranno essere corrisposti alla Provincia per l'acquisto dei bollini, saranno determinati con apposito provvedimento della Provincia di Lecce in base alla tabella di cui sotto.

Importo bollini	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 20,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 40,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 80,00
Impianti con potenzialità > 350 kW	€ 160,00
Impianto disattivato	€ 20,00

I tecnici accreditati potranno acquistare i bollini direttamente dalla Provincia o dall'organismo incaricato previa presentazione di apposita istanza con allegata ricevuta di versamento postale, intestato a "Provincia di Lecce" cc n. 28926715, causale "controllo impianti termici biennio 2012 2013" secondo gli importi corrispondenti alla suindicata tabella.

Oneri per le ispezioni

Gli oneri per le ispezioni previste dal presente regolamento (con esclusione delle ispezioni a campione su impianti dichiarati con bollino verde a norma che sono gratuite), saranno determinate con apposito provvedimento della Provincia di Lecce in base alla tabella di cui sotto.

Oneri per ispezioni	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 110,00
Impianti con potenzialità >35 kW e < 116 kW	€ 200,00
Impianti con potenzialità >116 kW e < 350 kW	€ 320,00
Impianti con potenzialità >350 kW	€ 450,00
Generatore aggiuntivo	€ 110,00
Mancata ispezione (ut. assente – rifiuto d'accesso)	€ 35,00

Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici nelle modalità di cui al presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dalla Provincia di Lecce.

A tal fine il manutentore deve presentare alla Provincia di Lecce:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura.

I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on line della documentazione tecnica.

Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione, il rapporto di controllo di ogni impianto termico di sua competenza (allegato G per impianti < 35 kW, allegato F per impianti \geq 35 kW, rapporto di controllo specifico per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore ecc.).

Tale rapporto tecnico dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla data del rilascio.

Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.

I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico di loro competenza ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.

Coloro che si renderanno responsabili del mancato invio di un rapporto di controllo tecnico relativo ad un controllo di efficienza energetica, di irregolarità riscontrate in sede di ispezione su impianti dichiarati con bollino verde , e che risulteranno non in regola con l'invio dei certificati di taratura degli strumenti, saranno segnalati alla Commissione (art. 21) che valuterà l'applicazione del seguente provvedimento:

- disabilitazione dal software di gestione per un periodo di tre mesi (il manutentore disabilitato non potrà inviare/trasmettere rapporti di controllo e/o dichiarare gli impianti termici né ritirare/acquistare i bollini verde/arancione/rosso);
- espulsione definitiva, alla terza infrazione, dall'elenco delle ditte abilitate.

Inoltre la Provincia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05 e provvederà ad effettuare segnalazione alla Camera di Commercio.

Catasto unico Provinciale degli impianti termici - CUPIT

La Provincia di Lecce al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo ed unitario tale da adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti per legge, realizza un unico sistema informatico per la costituzione del catasto unico degli impianti termici denominato CUPIT.

QUALITA' DEL SERVIZIO

Nuova Salento Energia possiede i requisiti previsti dall'Allegato I del DPR 551/99.

Il servizio direttamente rivolto all'utenza, considerata la tipicità e l'elevata specificità degli argomenti relativi al servizio, si avvale di personale amministrativo con spiccate qualità e capacità gestionali nonché di personale tecnico qualificato (ispettori).

Tutto il personale non esegue attività professionale legata all'installazione ed alla manutenzione dell'impiantistica termica.

Le ispezioni sono effettuate giornalmente dagli ispettori seguendo la programmazione: stesso quartiere, stessa via, stesso condominio ect).

Al termine di ogni ispezione verrà rilasciato un verbale firmato dall'ispettore e controfirmato dal responsabile dell'impianto sul quale verranno annotati anche le eventuali prescrizioni del caso.

SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Per ottimizzare il servizio è stato predisposto un sistema di valutazione del servizio in base alle osservazioni, rimostranze, proteste e consigli dell'utente o dei manutentori e installatori tramite un questionario di *customer satisfaction*.

Tale sistema di valutazione si basa sul rilevamento delle segnalazioni, l'elaborazione tecnico statistica delle stesse e sull'approntamento delle azioni correttive per eliminare eventuali anomalie e/o distorsioni e per migliorare il servizio reso.

Ai sensi dell'art. 2 comma 461 della L. 244/07 annualmente Nuova Salento Energia istituirà una commissione paritetica con le associazioni dei consumatori firmatarie la presente Carta dei servizi al fine di verificare gli standard di qualità del servizio reso in contraddittorio con i rappresentanti delle associazioni firmatarie e di un rappresentante della Provincia.

RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

Qualora risultino pagate cifre indebite e/o in caso di errori si può ottenere il rimborso semplicemente facendone richiesta (il modulo per la richiesta di rimborso è scaricabile dal sito) presso gli sportelli aperti al pubblico di Nuova Salento Energia previa attivazione delle procedure applicative previste.

Qualora l'utente ritenga che la prestazione di verifica non sia stata esaustiva o addirittura carente o parziale dovrà darne comunicazione alla responsabile del servizio della Nuova Salento Energia che provvederà ad effettuare un riscontro oggettivo per il riscontro delle non conformità e ad attivare l'eventuale procedura di correzione delle stesse.

Il verificatore nello svolgimento del suo lavoro rispetterà le indicazioni previste e stabilite nella norma UNI 10389 art. 4 comma 4.1.2. e pertanto non potrà incorrere in manomissioni accidentali volontarie sull'impianto termico. Eventuali danni scaturiti da azioni involontarie che possano manomettere il normale funzionamento dell'impianto, opportunamente ed immediatamente


dimostrati dal responsabile dell'impianto termico in sede di sopralluogo, saranno ricondotte a carico della Nuova Salento Energia.

CONCILIAZIONE

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, il tentativo di conciliazione sarà espletato presso la sede della Nuova Salento Energia, mediante la costituzione di una commissione paritetica, costituita da un singolo membro in rappresentanza delle parti interessate quali: Provincia di Lecce, Associazioni dei Consumatori, Associazioni di Categoria, Nuova Salento Energia.

La commissione svolgerà i propri compiti nel rispetto delle procedure predisposte per il servizio, della presente Carta dei Servizi, nonché in base ai principi di correttezza, trasparenza ed equità.

PER FACILITARE IL COLLOQUIO CON L'UTENZA NUOVA SALENTO ENERGIA COMUNICA che è possibile :

- contattare il Numero Verde **800535311** dalle 9.30 alle 12.00 dal Lunedì al Venerdì;
- inviare una mail all'indirizzo info@nuovasalentoenergia.it;
- collegarsi alla pagina Facebook: [nuovasalentoenergia](#) ;
- collegarsi al sito internet www.nuovasalentoenergia.it;
- rivolgersi presso gli Sportelli per gli Utenti
 - nella sede di Casarano presso il Centro per l'impiego il Lunedì, Mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.30;;
 - n nella sede di Tricase presso il Centro per l'impiego il Martedì dalle ore 09.00 alle 13.30;;
 - nella sede di Maglie presso il Centro per l'impiego il Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.30;;
 - nella sede di Nardò presso il Centro per l'impiego il Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30.

A disposizione dell'utenza è inoltre attivo un **Fax al Numero 0832 1785225**

Al call-center si può telefonare per qualsiasi tipo di informazione o chiarimenti, per rinvii delle ispezioni, per lamentele, per denunciare anomalie o errori relativi allo svolgimento del servizio.

Entro 24 ore lo staff della Nuova Salento Energia risponde alle email per informazioni sul servizio e sul proprio impianto termico.

SERVIZIO TRAMITE IL SITO:

NUOVA SALENTO ENERGIA offre un servizio di informazione puntando al massimo sul sito internet, appositamente creato per dare agli utenti (cittadini e manutentori-installatori) con modalità semplici, trasparenti, efficienti, tutte le risposte e le informazioni necessarie. Sia i cittadini che gli operatori del settore possono scaricare tutti gli atti (delibere e regolamento), tutti i moduli necessari per la consegna della documentazione, tutte le normative di settore, tutti gli allegati sia al regolamento che alle norme. Inoltre nella modulistica tramite i FOGLI (per argomento) si dà la possibilità all'utente di scegliere l'argomento per il quale ha necessità di chiarimenti. Numerose le faq sugli argomenti più interessanti! Il cittadino sul sito ha la possibilità di scegliere il manutentore abilitato, in quanto nella home page è pubblicato l'elenco delle ditte abilitate dalla Provincia di Lecce all'apposizione del Bollino! Il manutentore iscrivendosi nelle *new letters* riceve periodicamente le informazioni relative al servizio e gli aggiornamenti sulle normative. Iscrivendosi nel software gestionale THERMONET avrà modo di tenere sotto controllo i rapporti di controllo dei propri clienti e le relative periodicità con scadenze. Anche il cittadino iscrivendosi avrà la possibilità di accedere nella banca dati per verificare che il tecnico abbia regolarmente inviato la dichiarazione del proprio impianto termico.

Di seguito la home page del sito internet:



Si evince sulla sinistra oltre alle normative, nelle parti evidenziate in verde, la presenza degli argomenti più utili ai cittadini e ai manutentori.

GUIDA PER DICHIARARE L'IMPIANTO (INFORMATIVA PER I CITTADINI)


MODULISTICA (PER MANUTENTORI)

VERSAMENTI (MODALITA' PER VERSARE L'IMPORTO PER RITIRARE IL BOLLINO)

MANUTENTORI BOLLINI (COME ISCRIVERSI NELL'ELENCO DITTE)

FAQ

SERVIZI TRAMITE FACEBOOK



Attraverso la pagina facebook i manutentori e i cittadini possono esprimere i propri dubbi, richieste di chiarimenti e di soluzioni a molte problematiche, ed anche scambi di informazioni tecniche sugli impianti termici.

SERVIZIO TRAMITE *e-mail*

Lo staff della Nuova Salento Energia riceve centinaia di email al giorno da parte di tecnici e cittadini, alle quali risponde entro 12 ore. Le e-mail sono sia tecniche, sia sulle procedure del servizio.

SERVIZIO TRAMITE SPORTELLI

I nostri operatori altamente formati e qualificati ricevono agli sportelli, dal lunedì al venerdì, centinaia di utenti, fornendo un servizio basato su: cortesia, disponibilità, competenza e professionalità. Tutti gli operatori sono a totale disposizione dell'utente con l'obiettivo della SODDISFAZIONE. Si effettuano periodicamente corsi ai manutentori su procedure e normative. Lo staff tecnico concorda gli appuntamenti con i sigg.ri manutentori per dubbi e chiarimenti.

ORARI DEGLI SPORTELLI E SEDI:

LECCE ZONA INDUSTRIALE TUTTI I GIORNI DAL LU AL VENERDI' DALLE ORE 9 ALLE ORE 12.

CASARANO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.

TRICASE PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO IL MARTEDI' DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.

MAGLIE PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO IL GIOVEDI' DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.

NARDO' PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.

CORSI ENEA

Gli ispettori della Nuova Salento Energia nel mese di gennaio 2013 stanno seguendo un corso di aggiornamento tenuto da ENEA sulle ultime novità legislative relative agli impianti termici. L'ente rilascerà ad ogni ispettore attestato di partecipazione.

ALLEGATI al Reg. Prov.:

allegato a

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER COMUNICAZIONE NOMINA TERZO RESPONSABILE, VARIAZIONE DI TITOLARITA'.**

allegato b

Non conformità- obbligo di bollino arancione

allegato c

Impianti disattivati- bollino rosso

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER COMUNICAZIONE NOMINA TERZO RESPONSABILE, VARIAZIONE DI TITOLARITÀ**



Provincia di LECCE
Via UMBERTO I, n. 13
73100 LECCE

Oggetto: Comunicazione impianto termico – Codice impianto N° _____

Il/la sottoscritto/a _____ Cod. Fisc. _____

tel. _____ residente nel Comune _____

Frazione _____ indirizzo _____ n° _____ piano _____ int _____

In qualità di:

Proprietario Occupante Terzo responsabile legale rappresentante della ditta _____

Altro _____

in riferimento all'impianto termico installato presso l'immobile sito nel Comune di _____

Frazione _____ indirizzo _____ n° _____ piano _____ int _____

Dati tecnici impianto:

Generatore di calore Costruttore _____ Modello _____ Matr. _____ Pot. nom. foc. _____

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 DPR 45/2000

DICHIARA

(barrare la voce di interesse)

assunzione / revoca / dimissioni di Terzo Responsabile – data _____

subentro di responsabile dell'impianto:

VECCHIO RESPONSABILE Sig. _____ codice fiscale _____

Proprietario Occupante Altro _____

NUOVO RESPONSABILE Sig. _____ codice fiscale _____

Comune _____ Frazione _____

indirizzo _____ n° _____ piano _____ int _____ tel. _____

altro _____

SI ALLEGA: copia del documento d'identità del dichiarante;

Al sensi del D.L. n° 196 del 30/06/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con la firma della presente dichiarazione si consente all'Amministrazione Provinciale di Lecce, il trattamento dei propri dati personali per il solo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge.

Firma del responsabile dell'impianto termico



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

**VALIDO PER IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A
COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO, GASSOSO.**

ALLEGATO B/1

BOLLINO ARANCIONE IMPIANTI CON $P_n \geq 35kW$

1. Libretto di centrale: **ASSENTE**
2. Idoneità locale di installazione: **NO/NON COMPILATO**
3. Adeguate dimensioni aperture di ventilazione: **NO/NON COMPILATO**
4. Aperture di ventilazione libere da ostruzioni: **NO/NON COMPILATO**
5. Controllo assenza fughe di gas (solo per impianti a combustibile gassoso) : **NO**
6. Esame visivo delle colimentazioni: **NON SODDISFACENTE**
7. Esame visivo camino e canale da fumo: **NON SODDISFACENTE**
8. Valori analisi combustione: **ASSENTI** o incongruenti o non attendibili
9. Valore CO (ppm) (%): **OMESSO** o SUPERIORE A 1000 ppm o a 0,1 % - Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl)
10. Valore Bacharach (n): **OMESSO** o SUPERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE solo per combustibile liquido
11. Valore rendimento di combustione (%): **OMESSO** o INFERIORE AL VALORE LIMITE DI LEGGE - Solo nei casi di combustibile liquido(gasolio, olio combustibile) o gassoso (gas, gpl)
12. Depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico fumo (Pa): **> -3 Pa** (solo per caldaie a tiraggio naturale e scarico in camino singolo o canna fumaria)
13. Al fini della sicurezza l'impianto può funzionare: **NO**
14. Eventuali raccomandazioni (non rispetto dell'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e della UNI 7129 e totale assenza di termoregolazione)
15. Eventuali prescrizioni del manutentore



PROVINCIA DI LECCE



ALLEGATO C

PER COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE IMPIANTO TERMICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'



Provincia di LECCE
Via UMBERTO I, n. 13
73100 LECCE

Oggetto : Disattivazione Impianto Termico Codice Impianto N°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Via sottoscritto/a codice fiscale

Tel. residente nel Comune Frazione

Indirizzo n. piano Int.

In qualità di:

Proprietario Occupante Terzo responsabile legale rappresentante della ditta

Altro

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000.

DICHIARA

Che l'impianto termico installato presso l'immobile sito nel Comune di

Frazione Indirizzo n. piano Int.

Dati del generatore:

Costruttore Modello Matr. Pot. Nom. Foc. kW

è stato disattivato* in data dalla ditta

Con le seguenti modalità:
Descrivere la modalità di disattivazione dell'impianto :

E dichiara di non riattivato senza la regolare comunicazione di riattivazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento.

L'Ente verificatore si riserva in qualsiasi momento di accertare la veridicità e la continuità dello stato disattivazione dell'impianto nei tempi e metodi previsti dalla società Nuova Salento Energia, organismo abilitato ad effettuare le ispezioni secondo la normativa vigente.

Timbro e Firma del tecnico operatore

Firma del responsabile dell'impianto termico

(Il tecnico /operatore declina ogni responsabilità per riattivazioni o manomissioni dell'impianto da parte di terzi)

Allega alla presente :

- copia del documento d'identità del dichiarante;
- copia della scheda identificativa dell'impianto (scheda 1.bis), tratta dal libretto di cui al comma 9, art. 11 del DPR 412/93 come modificato dal D.M. 17/03/2003;
- altro:

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali contenuti in questo modello possono essere utilizzati dai soggetti pubblici che li acquisiscono esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, in relazione all'istanza per la quale sono presentati. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, le dichiarazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali di "tipo sensibile" previste da Legge o da Regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. I soggetti privati che acconsentono al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali previste dal D.Lgs 196/2003. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 8 del D.Lgs. 196/2003 e il diritto di ricevere dettagliata informativa dall'Ufficio o dal soggetto presso il quale la dichiarazione è stata presentata.

DEFINIZIONI

1. “**Ente locale competente**” è l’autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
2. “**Organismo incaricato**” è la società alla quale sono assegnate dalla Provincia di Lecce, le competenze per effettuare le operazioni di accertamento e ispezione; di seguito è indicato semplicemente con la dicitura “organismo”;
3. “**Accertamento**” è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
4. “**Ispezioni su edifici ed impianti**” sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
5. “**Ispettore**” è il soggetto incaricato dall’Autorità locale competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza;
6. “**Climatizzazione invernale o estiva**” è l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
7. “**Conduzione**” è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
8. “**Controlli sugli edifici o sugli impianti**” sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
9. “**Impianto termico**” è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
10. “**Impianto tecnologico idrico sanitario**” è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella descrizione di cui al punto 9 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell’acqua calda sanitaria;

11. **“Impianto termico di nuova installazione”** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
12. **“Manutenzione ordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme di operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
13. **“Manutenzione straordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
14. **“Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
15. **“Potenza termica del focolare di un generatore di calore”** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
16. **“Proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
17. **“Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; 18. **“rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico”** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
19. **“Rendimento termico utile di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
20. **“Ristrutturazione di un impianto termico”** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
21. **“Sostituzione di un generatore di calore”** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
22. **“Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

23. “**Manutentore autorizzato o semplicemente manutentore**” è la ditta iscritta nell’apposito elenco della Provincia di Lecce, autorizzata alla trasmissione delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo degli impianti termici;

24. “**Bollino verde**” è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti a norma di legge. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all’impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice Una parte è applicata sul libretto d’impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all’organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l’utente;

25. “**Bollino arancione**” è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti che presentano non conformità alle norme di legge. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all’impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice Una parte è applicata sul libretto d’impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all’organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l’utente;

26. “**Bollino rosso**” è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti disattivati. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all’impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice Una parte è applicata sul libretto d’impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all’organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l’utente.

IN COLLABORAZIONE

Provincia di Lecce
Nuova Salento Energia
Federconsumatori
M.to Difesa del Cittadino
Lega Consumatori
Associazioni dei Manutentori